




TAVOLA PROGETTO 2003




SCHEDA OMNI RISTRUTTURAZIONE-OM2037C PALAZZO DI GIUSTIZIA VIA APPIANI



SCHEDA OMNI RISTRUTTURAZIONE-OM2358A VIA BOTTENIGA




SCHEMA DELLA RETE DEL GESTORE TIM



CENTRALINA DI MONITORAGGIO N. 1 – NUOVA CASERMA POLIZIA
MUNICIPALE – VIA CASTELLO D'AMORE




CENTRALINA DI MONITORAGGIO N. 1 – NUOVA CASERMA POLIZIA MUNICIPALE – VIA CASTELLO D'AMORE



CENTRALINA DI MONITORAGGIO N. 2 – Palestra Comunale "Pascale" Strada
Cartieretta




CENTRALINA DI MONITORAGGIO N. 2 – Palestra Comunale "Pascale" Strada
Cartieretta



CENTRALINA DI MONITORAGGIO N. 3 – Scuola elementare "Bindoni" Piazzale
della Costituzione




CENTRALINA DI MONITORAGGIO N. 3 – Scuola elementare "Bindoni" Piazzale della Costituzione



CENTRALINA DI MONITORAGGIO N. 4 - Scuola elementare "Anna Frank" Via
Tandura




CENTRALINA DI MONITORAGGIO N. 4 - Scuola elementare "Anna Frank" Va Tandura



CENTRALINA DI MONITORAGGIO N. 5 - Scuola elementare "Tommaseo" Via Cavini.




CENTRALINA DI MONITORAGGIO N. 5 - Scuola elementare "Tommaseo" Via Cavini.



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO




ROBERTO PAMIO ARCHITETTO OBELISCO SEDE COMMERCIALE LEUCOS - SCORZÈ (VE), 1988-90



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO INSEGNA ESTERNA SEDE PRODUTTIVA LEUCOS - SCORZE' (VE) , 1983



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO PROTOTIPO INSEGNA ESTERNA SEDE NORDICA - TRIVIGNANO (TV), 1995



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO CONCURSO PER OPERE D' ARTE - PADOVA, 2002



ARCHITETTURA DI COMUNICAZIONE - VENEZIA



TORRE CAMPANARIA - PONTE SAN GIOVANNI (PR) , 1995



TOKYO-NARA TOWER




ROBERTO PAMIO ARCHITETTO FARO - LONG ISLAND (NY)



TORRE DELLE TELECOMUNICAZIONI - BARCELLONA , 1992



TOORE TELECOMUNICAZIONI



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO






ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO




ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO





ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO



ROBERTO PAMIO ARCHITETTO









COMUNE DI TREVISO

Convegno: Modelli di previsione e fotointerpretazione nelle analisi ambientali in provincia di Treviso.

- "Piano Antenne " in comune di Treviso.

Se è pur vero che - con sentenza n. 303, depositata l'1 ottobre 2003 - la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo n. 198/2002 (c.d. "decreto Gasparri"), il quale tra l'altro prevedeva la possibilità di installare le stazioni radio base per la telefonia mobile in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, è altrettanto vero che il "programma e progetto della rete del servizio di telefonia mobile - anno 2003" approvato dalla Giunta comunale - così come quello approvato per l'anno 2002 -

non trova i propri presupposti nel decreto predetto, bensì, essenzialmente, nel regolamento comunale "Prime regole per la tutela igienico-sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchiature per teleradiocomunicazioni - piani di localizzazione", da ultimo approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 90, prot. n. 94292, del 10 dicembre 2001 ed interamente trasfuso nel vigente regolamento edilizio.

In estrema sintesi.

E' ben noto come nel campo della telefonia mobile e delle strutture necessarie al suo esercizio si contrappongono, in modo apertamente conflittuale, diversi valori tutti privilegiati della più alta considerazione nel nostro ordinamento giuridico: quello della salute, quello dell'ambiente e dell'assetto del territorio, quello dell'iniziativa economica privata. E, a trovarsi inevitabilmente "in prima linea" a fronteggiare tale complessità (senza peraltro poter contare su di un adeguato quadro normativo, particolarmente carente nei settori demandati all'intervento del legislatore regionale, almeno nel

Veneto) sono – volenti o nolenti – le Amministrazioni comunali.

Molti (se non la totalità) dei tentativi fatti dai Comuni per dispiegare la propria funzione amministrativa, cercando di dare risposta alle preoccupazioni delle proprie popolazioni, si sono fatalmente infranti contro il giudizio di incompatibilità assoluta o eccesso di potere che buona parte dei T.A.R. ha espresso sui provvedimenti impugnati dai gestori, sul presupposto che tali provvedimenti, anche quando disponevano in ordine a parametri edilizi o urbanistici (come l'altezza delle antenne e la distanza di queste da alcuni tipi di insediamenti o l'inidoneità di alcune Z.T.O., in quanto tali, ad ospitare l'installazione degli impianti radio base) esplicitamente o implicitamente dovevano essere ricondotti a finalità "protezionistiche", che il Comune non aveva la competenza di perseguire.

Sotto il vaglio di questa consolidata giurisprudenza è passato anche il Regolamento "Prime regole" del Comune di Treviso, nella sua prima versione, subendo la sentenza di annullamento (parziale) n. 3451, di data 5.11.2001, del

T.A.R. Veneto.

Da tale arresto, quindi, l'Amministrazione ha preso le mosse per rivedere il proprio strumento regolamentare e renderlo, per un verso, più rispettoso dei limiti che la Giurisprudenza e il Legislatore andavano via via fissando all'azione delle Amministrazioni comunali; per altro verso, più efficiente al fine di conseguire un ordinato e razionale sviluppo delle reti radiomobili, che i vari gestori volevano insediare nel territorio comunale.

Nel far ciò, il Comune ha posto alla base della propria azione la consapevolezza - attinta dalle più recenti ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'argomento - che sarebbe stato oltremodo aberrante operare come se il proprio oggetto di intervento dovesse essere, di volta in volta, la singola antenna che i gestori chiedevano di installare: essendo piuttosto evidente che l'obiettivo da raggiungere - comune ai gestori (al fine di assicurare l'efficienza del servizio di pubblica utilità che debbono garantire) ed alla stessa Amministrazione locale (per assicurare, invece, l'ordinato assetto del proprio

territorio e comunque la minimizzazione dei rischi per la propria popolazione) - era la creazione di un'ordinata rete di infrastrutture in luogo di una casuale congerie di singole antenne.

Da una sia pur limitata antologia della letteratura scientifica sull'argomento (si citano tra gli altri *Telefonia cellulare e salute*, di A. CAPIZZI, in *Notiziario dell'ordine degli ingegneri di Verona e Provincia*, 2, 2000, ed il numero speciale di *KOS* a tale argomento dedicato, con articoli di G. FALCIASECCA, M. BINI, P. VECCHIA, M. REPACHOLI, F. FERRANTE, M. TALLACCHINI), emergono, come oramai pacificamente acquisiti, alcuni principi tecnici elementari, che riconoscono al concetto di "rete" il ruolo di concetto guida in materia.

Sinteticamente:

a) il sistema di telefonia mobile è costituito da una rete di antenne, distribuite in modo che ciascuna copra una porzione di territorio (cella), contigua all'altra;

b) ogni antenna può trattare un numero limitato di

conversazioni simultanee; quindi, all'aumentare del parco utenti (o comunque in previsione di un suo aumentare), il gestore è tecnicamente obbligato ad aumentare il numero delle celle servite;

c) l'aumento delle celle, ovviamente, implica l'aumento del numero delle antenne; ma nel contempo, per ragioni tecniche legate all'efficienza del servizio, anche la riduzione delle potenze emesse da ciascuna di esse;

d) la compresenza di antenne di diversi gestori che servono la medesima cella comporta un aumento del valore limite del campo elettromagnetico;

e) a parità di altre condizioni, la rete più efficiente per il servizio è quella formata da più antenne di ridotta potenza, e quindi da più celle di estensione maggiormente limitata: dunque, più ridotta è l'estensione della cella, meno irraggiamento elettromagnetico producono le antenne e gli stessi telefonini.

Ciò premesso sotto il profilo più strettamente tecnico, debbono comunque essere tenuti presenti - meglio,

doverosamente applicati -, i principi fondamentali che presiedono la materia in campo giuridico:

a) la fornitura, l'installazione e l'esercizio di reti di telecomunicazione, nonché la prestazione di servizi ad esse relativi, rappresentano attività di preminente interesse pubblico (art. 2, D.P.R. n. 318/1997);

b) gli impianti installati dai gestori rivestono carattere di opere di pubblica utilità (art. 231, D.P.R. n. 156 del 1973);

c) i gestori del servizio radiomobile di comunicazione devono costruire una rete e garantire la progressiva copertura del territorio nazionale con il proprio segnale (cfr. T.A.R. Umbria, n. 423 del 2001).

Dai principi sin qui delineati discendono poi alcuni corollari, pure degni di nota in questa sede:

a) il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti deve poter assicurare una tendenziale parità di trattamento e opportunità a tutti i gestori impegnati nel

servizio (tale esigenza, evidentemente, deriva da ovvie necessità di tutela del mercato e della concorrenza, ma è altresì deducibile dalla disposizione di cui all'art. 4, comma 3°, L. n. 249 del 1997, nonché, ora, dal recentissimo D. Lgs. n. 259 dell'1 agosto 2003, recante il "codice delle comunicazioni elettroniche");

b) qualsiasi azione di minimizzazione dei rischi della popolazione deve essere compatibile con la qualità del servizio da erogare, che assurge a vero e proprio parametro di valutazione delle scelte programmatiche (cfr. art. 4, D.M. n. 381 del 1998);

c) alla luce della natura del servizio fornito dai gestori, la rete di telefonia mobile e le singole antenne che la compongono sono da considerarsi, di per sé, impianti tecnologici di urbanizzazione primaria (e quindi lo erano anche prima dell'intervento del D. Lgs. n. 198 del 2002; si veda, al riguardo, l'art. 25, comma 2, L.R. n. 61 del 1985, secondo cui, tra le opere di urbanizzazione primaria, rientra *"ogni altra opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o*

completamento funzionale dell'insediamento edilizio"; ad ogni modo, così sono ora qualificati dall'art. 86, comma 3, D. Lgs. n. 259/2003).

* * *

Questo, dunque, è il quadro ove deve inscrivarsi l'azione delle Amministrazioni locali ed in particolare dei Comuni, ai quali - pur non avendo specifica competenza in materia di tutela della salute dall'impatto delle emissioni elettromagnetiche (concetto peraltro ribadito dalla Corte cost. nella sentenza n. 307/2003) - è stata ora attribuita una specifica competenza che va al di là della mera verifica, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, del rispetto dei limiti fissati dallo Stato (TAR Veneto, n. 1120 del 2000; art. 1, comma 6, lett. a, n. 15, L. n. 31.7.1997, n. 249; circ. reg. Veneto, 12.7.2001, n. 12, punto 2, lett. d.): ossia la competenza ad adottare propri regolamenti, volti ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e comunque a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (cfr. art. 8, comma 6°,

L. n. 36 del 2001).

Donde l'attività regolamentare del Comune di Treviso, il quale - di fronte, lo si ripete, al pericolo di un caotico insediamento di impianti, come si prefigurava agli inizi del 2001 sulla base delle domande proposte dai vari gestori - non ha voluto rinunciare al tentativo di disciplinare tale insediamento: e ciò ha fatto partendo dai principi tecnici e giuridici sopra elencati e traendone - ad informare l'attuale "*regolamento prime regole*"- le dovute conseguenze:

1) non è possibile disciplinare l'installazione delle singole antenne come monadi a sé stanti, dimenticando che sono elementi di una rete in via di costruzione; pertanto, oggetto principale della disciplina deve essere, quale punto di partenza, la rete di installazioni che ogni gestore ha in animo di completare; quindi, ad un grado più elevato, la rete complessiva che deriva dalla compresenza sul territorio delle infrastrutture di più gestori;

2) poiché, tuttavia, è parimenti necessario che ciascun gestore abbia pari opportunità di intervento nel territorio

comunale, è imprescindibile valutare contestualmente le diverse proposte di rete di ogni gestore; il che presuppone la collaborazione e l'attiva partecipazione dei gestori stessi alla fase procedimentale di valutazione delle relative proposte.

Da queste prime considerazioni, dunque, nascono le disposizioni contenute nel capo 4, punto 4.1, del Regolamento, tese a favorire che le valutazioni compiute sulle varie proposte di rete confluiscono in un documento generale che le contempli contestualmente: documento che è stato chiamato "*programma e progetto generale di rete per la telefonia mobile*" e che sostanzialmente costituisce un vero e proprio progetto generale di rete redatto dall'Amministrazione in sinergia con i vari gestori, previo concerto di tutti i siti ivi individuati per l'installazione delle antenne.

D'altro canto sia per la natura di impianti tecnologici, sia per la loro appartenenza oggettiva alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria, sia per le esigenze tecniche del servizio, sia - non ultimo - per l'insegnamento della giurisprudenza, non era possibile fissare limiti di altezza o di

distanza dalle costruzioni, né escludere gli impianti da alcune zone omogenee per concentrarli in altre. Dal che l'assenza di simili parametri nel regolamento comunale, che anzi - atteso che la maggiore diffusione delle antenne (e quindi, come detto, la riduzione delle relative celle) comporta una consequenziale riduzione delle emissioni tanto delle antenne quanto dei telefonini, così parimenti garantendo la migliore qualità del servizio - non pone alcun limite generico all'insediamento delle antenne in tutto il territorio comunale (fermi restando, ovviamente, la tutela apprestata dall'ordinamento ai beni ambientali e storico-culturali ed il rispetto dei siti cosiddetti sensibili: punto 2.3 del capo 2).

In tale scelta di fondo sta, propriamente, la misura di minimizzazione del rischio della popolazione, *ex art. 8, comma 6°, L. n. 36 del 2001*, che il Comune ha voluto perseguire con il proprio Regolamento.

* * *

Per quanto attiene, poi, alla scelta di localizzare le stazioni radio base in siti pubblici, valga quanto segue.

Affinché la rete generale di telefonia mobile raggiungesse quanto più possibile gli obiettivi che l'Amministrazione si era prefissa era ed è necessario mettere a disposizione della progettazione una ampia scelta di siti la cui disponibilità potesse essere acquisita in modo semplice e sicuro: e ciò, in particolare, poiché solo la preventiva conoscenza dei luoghi ove allocare le singole antenne avrebbe consentito la programmazione e progettazione di una rete comportante la migliore qualità del servizio attraverso la riduzione dei valori di campo elettromagnetico emesso dai singoli apparati (altrimenti facilmente interferenti l'uno con l'altro), in quanto collocati a distanze tendenzialmente regolari e ridotte.

Di qui la scelta di localizzare le antenne in siti pubblici immediatamente individuabili (e che comunque garantiscono un controllo più incisivo sull'attività dei gestori), lasciando però che, ove siano dimostrate indefettibili diverse esigenze legate all'efficienza del servizio, possano essere reperiti anche siti privati (capo 4, punto 4.2, lett. a e b).

Il che corrisponde esattamente - si noti - a quanto avviene per le altre reti destinate alla distribuzione ed esercizio dei servizi pubblici o di pubblica utilità, da quelle idrica e fognaria a quelle relative all'illuminazione o alla telefonia fissa.

Ed è quindi in questa cornice che si inserisce il programma e progetto generale di rete per il servizio di telefonia mobile, frutto di un poderoso lavoro di verifica e di approfondimento svolto dagli uffici comunali in collaborazione e con il supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., culminato poi in una conferenza di servizi cui hanno partecipato tutti gli enti interessati dal progetto medesimo.

La previa conoscenza dei siti ove allocare le stazioni radio base ha così consentito - per quanto qui maggiormente rileva - di elaborare un'analisi accurata dei campi elettromagnetici prodotti dalle antenne già esistenti e da quelle la cui installazione è prevista nel prossimo futuro: analisi - ben rappresentata in numero 20 planimetrie che danno conto del campo elettromagnetico a 10 diversi livelli di

altezza, corrispondenti a ciascun piano degli edifici residenziali, a partire dalla quota di 16 metri sul livello del mare - dalla quale emerge non soltanto il rigoroso rispetto dei limiti di emanazione fissati per legge, bensì l'abbattimento di tale livello ad indici largamente inferiori nella più parte del territorio cittadino (si consideri, peraltro, che - in ulteriore omaggio al principio di prevenzione e protezione - i livelli di campo elettromagnetico previsti ed indicati nelle citate planimetrie si riferiscono alla massima potenza di servizi prevista per ciascuna delle celle presenti sul territorio comunale, ossia come se tutti gli utenti potenzialmente servibili da ciascuna cella stessero telefonando contemporaneamente; inoltre, i livelli di c.e.m. medesimi non tengono conto dell'esistenza di barriere ed edifici, che invece, nella realtà, ne impediscono ed abbattano grandemente la propagazione, cosicché il livello c.e.m. reale è ancora inferiore a quello visualizzato nei calcoli e modelli presentati).

La bontà dell'operato dell'Amministrazione, peraltro, già ha trovato riconoscimento ad opera dello stesso T.A.R. Veneto, che nella sentenza n. 1935/2003 - pronunciata

all'esito di un giudizio promosso da una cittadina trevigiana che lamentava proprio l'installazione di antenne in centro città - ha valorizzato la "ben ampia istruttoria effettuata a 'sensi del predetto Regolamento consiliare e recepita nel «programma» conseguentemente approvato dalla Giunta comunale: istruttoria con la quale, soprattutto in sede di conferenza di servizio, è stata coniugata l'esigenza dell'interesse generale rappresentato dalla diffusione della telefonia mobile con le ineludibili - e per certo primarie - necessità della tutela ambientale e del diritto alla salute".

Per concludere, quindi, solo un accenno al fatto che l'Amministrazione comunale ha presentato il programma e progetto generale della rete di telefonia mobile, nei mesi precedenti la sua approvazione, in tutte le circoscrizioni cittadine, nell'ambito di incontri aperti a tutta la cittadinanza, oltre che in un pubblico convegno tenutosi al Teatro Eden nel marzo 2003; né, d'altro canto, sussisteva obbligo alcuno - e nemmeno, pare evidente, possibilità ed opportunità - di dare comunicazione personale a ciascuno degli abitanti delle zone limitrofe ai siti individuati per

l'installazione delle s.r.b.

E ciò, ovviamente, ferma restando la pubblicità per legge necessaria e sufficiente, ossia la pubblicazione della delibera di approvazione del "programma e progetto" all'albo comunale.

Il dirigente del Settore Ambiente

(ing. Paolo Pierobon)